



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 2048 DEL 20/11/2020

PROPOSTA N. 2120 DEL 16/11/2020

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE - 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI CONSEGUENTI AD INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA O ALTRE NORMA ACCERTATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO, E SUCCESSIVA NOTIFICA INGIUNZIONE FISCALE E SERVIZIO DI RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI NELLO STATO ESTERO DI DESTINAZIONE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista

la determinazione n° 3497/2016 con la quale è stata affidata alla Società Nivi Credit S.r.l. con sede in via O. da Pordenone n. 20 – Firenze (partita IVA: 04105740486) la gestione delle sanzioni amministrative emesse nei confronti dei cittadini stranieri residenti all'estero;

Preso atto che

il contratto stipulato con la suddetta Società risulta in scadenza in data 31 dicembre 2020 e che si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto con una Ditta specializzata nella presente attività;

Visto

l' art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, prevede che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";

Viste

le Linee Guida n. 4 ANAC riguardanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" che chiariscono la portata del principio di rotazione, affermando che tale principio trova applicazione nell'ambito degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello



stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;

Considerato che

- il rapporto di lavoro instaurato con la Società Nivi Credit S.r.l. sopra indicata è stato regolarmente effettuato nel rispetto dei tempi, secondo i costi pattuiti ed a regola d'arte senza che sia stata rilevata alcuna criticità anche per quanto attiene la collaborazione instaurata con questo Comando di Polizia Municipale;
- il mercato esprime altresì un numero circoscritto di probabili validi competitori;

Ritenuto che

l'esclusione del precedente aggiudicatario della partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio in questione risulterebbe controproducente per questa Amministrazione che potrebbe eventualmente vedersi privata della prestazione di un operatore economico che si è comportato in modo corretto ed efficace e con esperienza specifica nel settore;

Preso atto che

secondo una costante giurisprudenza, *“il principio della rotazione delle imprese comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi”*;

Vista

in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 4868/2019 che, oltre a stigmatizzare quanto indicato nel periodo precedente, sancisce il principio che la stazione appaltante fornisca adeguata motivazione già nella decisione assunta all'atto di procedere all'invito, le cui ragioni devono essere evidenziate nella prevista determinazione a contrarre con la quale si dettano le disposizioni sulla gara stessa;

Ritenuto pertanto necessario

di derogare, per le suddette motivazioni, al principio di rotazione, in conformità ai principi enunciati nelle linee guida n. 4 approvate con Delibera Anac n. 1097 del 26.10.2016, aventi ad oggetto *“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

Considerato

inoltre che la spesa in questione trova parziale copertura al capitolo 03011.03.0580 - notifica verbali a cittadini residenti all'estero (cap.e 351), degli esercizi finanziari degli anni 2021/2022 e che preso atto che, in base all'offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria, sarà successivamente richiesta eventuale variazione di bilancio;

Visto



l'articolo 183, 6° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 in forza del quale l'Amministrazione comunale può assumere impegni a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale;

Vista

La delibera numero 289 del 01 aprile 2020

“Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005”, a seguito del quale tutte le stazioni appaltanti, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, vengono esonerate dal pagamento del previsto contributo per tutto il corrente anno;

Visto

l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di consentire la regolare esecuzione dei procedimenti amministrativi di competenza della Polizia Municipale, così come stabilito dal codice della strada e dalle legislazione vigente in materia;
- l'oggetto del contratto da stipulare è quello di aggiudicare il servizio di notifica dei verbali dei cittadini residente l'estero unitamente a quello di recupero internazionale dei crediti a seguito della verbalizzazione delle sanzioni codice della strada da parte del personale della Polizia Municipale;
- la scelta del contraente, per le motivazioni sopra richiamate ed indicate nella presente premessa, è mediante affidamento diretto successivamente all'espletamento di gara informale mediante piattaforma telematica Start Valdarno e Valdisieve;
- la forma del contratto è per scambio di lettera commerciale tra le Parti;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nell'offerta presentata dal contraente;
- il valore dell'appalto è quantificabile in euro 20.000,00 (IVA 22% esclusa);

Considerato che, nel caso in esame, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;



Dato atto che l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2018) ha innalzato da mille a cinquemila euro l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi;

Visto l'art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs 50/2016 in base al quale viene stabilito quanto segue:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;" (omissis);

Visto l'art. 32 "Fasi delle procedure di affidamento" in base al quale viene stabilito quanto segue:

"1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti." (omissis);

Visto l'art. 37, comma 7, "Contratti sotto soglia" nel quale si prevede che l'ANAC emetta proprie linee guida con le quali vengano stabilite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Considerato che

a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016", l'ANAC ha dovuto procedere ad aggiornare le Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini



di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto;

Ritenuto

di non procedere ad affidamento diretto, ma di effettuare preventivamente un’ indagine di mercato mediante piattaforma telematica Start presentando invito alle seguenti tre Ditte che risultano specializzate nel settore di cui al presente provvedimento:

1. Società Nivi Credit S.r.l. con sede in via O. da Pordenone n. 20 – Firenze (partita IVA: 04105740486);
2. Società SARIDA S.r.l. con sede in via Monsignor Vattuone n. 9/6 – Sestri Levante (GE) (partita IVA: 01338260995)
3. Società Maggioli S.p.a., con sede in via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) – (P.IVA 02066400405);

Visti

i documenti di gara allegati alla presente determinazione a contrarre consistenti in:

1. lettera d’invito contenente anche il capitolato prestazionale;
2. modello relativo all’istanza di partecipazione corredata delle previste autocertificazioni;
3. modello relativo alla presentazione dell’offerta economica;

Preso atto che

nella lettera d’invito e nel relativo capitolato prestazionale i candidati devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1. gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice e che non possiedono alcun motivo di esclusione previsto ai sensi dell’art. 80 del Codice;
2. i requisiti minimi di partecipazione devono essere quelli previsti dall’art. 83 del Codice;
3. iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’appalto e dal certificato camerale dovrà risultare l’attività principale inerente l’oggetto del presente appalto;
4. certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il servizio oggetto dell’appalto;
5. autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 115 del TULPS (licenza per agenzia recupero crediti);
6. iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
7. certificazione di aver realizzato nel triennio precedente alla pubblicazione della presente gara (2017-2019) un fatturato specifico per la servizio oggetto d’appalto (inerente ed esclusivamente l’aggio ed esclusa l’IVA) di almeno 30.000 euro.

- l’importo complessivo dell’appalto, calcolato su due anni e ulteriori due anni di proroga, è pari a euro 20.000,00 (IVA al 22% esclusa);

- Per lo svolgimento del servizio al concessionario sarà corrisposto un aggio pari all’importo percentuale offerto a base di gara, oltre all’I.V.A. nella misura di legge. Tale corrispettivo verrà



calcolato soltanto in caso di pagamento della sanzione amministrativa sull'importo riscosso al netto dei costi di procedura, postali e delle spese di gestione per il recupero crediti e precisamente:

- a) Sull'importo della sanzione amministrativa comminata all'atto di elevazione del verbale, se il pagamento viene effettuato nei termini di legge previsti per la fase di notifica;
- b) Sull'importo totale della sanzione maturato portato a recupero, qualora il pagamento avvenga successivamente.

Relativamente ai costi di procedura, oltre alle eventuali spese di gestione per il recupero crediti di cui al paragrafo precedente, anticipati dal concessionario questi saranno recuperati dallo stesso soltanto in caso di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa comunicata o notificata. Rimane a carico del concessionario il rischio connesso alla mancata riscossione. Pertanto il concessionario non potrà richiedere alcun compenso, risarcimento, indennità o rimborso spese per l'attività svolta ma non conclusasi con l'effettivo pagamento da parte del debitore, fatte salve l'ipotesi di cui al comma successivo.

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Rilevato che

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di



lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;

- in particolare, in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro e comunque fatto salvo le disposizioni provvisorie di cui alla delibera ANAC numero 289 del 01 aprile 2020, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo, mentre nel caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

Acquisito

il CIG presso l'ANAC n. Z342F3D0EF;

Dato atto

Che l'obbligazione giuridica assunta con il presente provvedimento andrà in scadenza rispettivamente nel corso del prossimo esercizio finanziario e di quello dell'anno 2022;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25 maggio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e il DUP 2020-2022;

Vista la delibera G.M. n. 134 del 1/10/2020

"art. 169 tuel: approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano della performance 2020";

Vista la decisione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 18.1.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Convenzione, lo scrivente veniva nominato Comandante del Corpo associato di Polizia Municipale Arno-Sieve;

Visto

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Vista

la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";



Visto

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Vista

la Legge n. 241/1990;

Visto

l'art. 1, comma 16 lettera b e comma 32 della Legge 190/2012;

Visto

Il D.Lgs 33/2013;

Visto

Il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 28 ottobre 2014 e, in particolare, l'articolo 9 , lettera gg);

DETERMINA

1. di approvare le premesse alla presente determinazione che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo;
2. di approvare la documentazione di gara, così come indicata in premessa ed allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l'esecuzione di un'indagine di mercato mediante piattaforma telematica Start Valdarno e Valdisieve, con invito alle tre seguenti Ditte specializzate nel settore:
 - 3.1. Società Nivi Credit S.r.l. con sede in via O. da Pordenone n. 20 – Firenze (partita IVA: 04105740486);
 - 3.2. Società SARIDA S.r.l. con sede in via Monsignor Vattuone n. 9/6 – Sestri Levante (GE) (partita IVA: 01338260995)
 - 3.3. Società Maggioli S.p.a., con sede in via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) – (P.IVA 02066400405);
4. di impegnare per l'anno 2021, per far fronte agli oneri contrattuali previsti, l'importo complessivo di euro 2.600,00 (IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo 03011.03.0580 - notifica verbali a cittadini residenti all'estero;
5. di impegnare per l'anno 2022, per far fronte agli oneri contrattuali previsti, l'importo complessivo di euro 1.820,00 (IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo 03011.03.0580 - notifica verbali a cittadini residenti all'estero;
6. di demandare a successivo provvedimento determinativo l'assunzione dell'impegno di spesa per i successivi anni 2023/2024, qualora questa Amministrazione comunale, nei termini di gara, preveda la proroga per ulteriori due anni del contratto stipulato con la società aggiudicataria il servizio;
7. di dare atto che l'obbligazione giuridica andrà in scadenza rispettivamente negli anni 2021/2022;



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. 2048 del 20/11/2020

8. di dare atto che viene nominato con la presente responsabile del procedimento e della sua corretta esecuzione il Vicecomandante del Corpo Polizia Municipale, Isp. Marco Stagi;
9. di provvedere alla liquidazione delle previste spettanze alla Ditta aggiudicataria a seguito di emissione di regolare fattura telematica, nel rispetto dei termini contrattuali ed indicati nel capitolato prestazionale allegato alla presente.

Proposta Impegni/Accertamenti

| ESERCIZIO | TIT/INT/CAP/ART | DESCRIZIONE CAPITOLO | IMPORTO | BENEFICIARI | CIG |
|-----------|-----------------|--|----------|-------------|------------|
| 2022 | 03011.03.0580 | NOTIFICA VERBALI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (CAP.E 351) | 1.820,00 | | Z342F3D0EF |
| 2021 | 03011.03.0580 | NOTIFICA VERBALI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (CAP.E 351) | 2.600,00 | | Z342F3D0EF |

Pontassieve, 20/11/2020

Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.